

SENT 8/22
RG 1551/19

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
GIUDICE DI PACE DI ROMA
V SEZIONE CIVILE

Il Giudice di Pace dott.ssa Fabiola Viviani ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1551 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019 e vertente

TRA

C. A. elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio dell'Avv. D. V. che lo rappresenta e difende. giusta procura
- attore -

E

C. A. I., in persona del legale rappresentante elettivamente domiciliata in Roma Via C. Mirabello 17, presso lo studio dell'avv. Fulvio Zardo, avv. Giobbe Zardo e avv. Roberta Neri che la rappresentano e difendono giusta procura;
convenuta

NONCHE'

C. D. L. rappresentato e difeso dall'avv. C. B. giusta procura;
Convenuto

NONCHE'

S. N.
Convenuto contumace

OGGETTO: risarcimento danni da circolazione stradale

CONCLUSIONI: all'udienza 28.10.21 i procuratori delle parti concludevano come da verbale

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione regolarmente notificato, l'istante conveniva in giudizio C. A. L. S.p.A. e D. P. A. M. e S. N. chiedendo dichiararsi l'incidente del 17.2.17 : "... essere avvenuto per esclusiva responsabilità del signor C. D. L. conducente del mezzo modello Mercedes C220 tg. di proprietà del signor S. N. e, per l'effetto, condannare gli convenuti tutti ai sensi e per gli effetti del d.p.r. 25/4/2006 in vigore del 1 gennaio 2007, al risarcimento in toto dei danni tutti nessuno escluso subite subendi dal signor A. C. per un totale onnicomprensivo di euro 20.000 (comprensivo di euro 1.265,00 per spese mediche) compresi interessi dal di col fatto fino all'effettivo soddisfo; In via subordinata nel merito accertare dichiarare la minoritaria concorrente responsabilità dell'attore nella causazione dell'incidente per cui è causa riducendo per l'effetto in misura del risarcimento dovuto in proporzione dell'entità della colpa eventualmente accertata a suo carico."

Assumeva l'istante che in data 17/2/2017 alle 16.00 di Roma percorreva, a bordo del suo motoreveicolo tg. V. dell'U. quando, giunta all'altezza di piazza C. F. nello svoltare sul v. dell' A. sarebbe stato investito dal veicolo Mercedes C220 tg. di proprietà del signor S. N. ma condotto nell'occorso da C. D. il quale non avvedendosi della presenza dell'istante sulla carreggiata, stante anche l'elevata velocità tenuta, causava la rovinosa caduta a terra del Signore C.

La convenuta compagnia e il convenuto C. D. L. si costituivano in giudizio chiedendo la reiezione della domanda in quanto infondata in fatto e diritto.

Istruita la causa con l'interrogatorio formale dell'attore e l'escussione del teste ammesso, espletata CTU medico legale, precisate le conclusioni, all'udienza del 28.10.2021 veniva trattenuta in decisione.

La domanda attrice è infondata e non merita accoglimento.

In proposito hanno valore confessorio le dichiarazioni rese dall'attore all'udienza del 16.01.2020 in sede di interrogatorio formale.

In particolare A. dichiara: "...Il semaforo è verde per entrambi ma lui (ndr.: C. D. L. parte convenuta) proveniva da destra. Io avevo calcolato di riuscire ad effettuare la manovra di svolta a sinistra con sufficiente anticipo sulle macchine ma la velocità sostenuta dall'autoveicolo del C. non me lo ha consentito..."

E' evidente la grave responsabilità di parte attrice che, pur avendo visto la vettura di parte convenuta sopraggiungere, non si arresta come avrebbe dovuto, in quanto gravato dell'obbligo di dare la precedenza, ma compie ugualmente la manovra di svolta.

L'urto si concretizza, come evidenziato dagli agenti intervenuti, tra la parte anteriore dell'autovettura e la parte laterale destra della moto determinandone la sua caduta. Non risultano tracce di frenata. Tali circostanze portano ad escludere una velocità non consona dell'autovettura in quanto è evidente che, se la vettura fosse sopraggiunta a velocità elevata, attesi i diversi volumi e stazza dei mezzi coinvolti, avrebbe, con ogni probabilità, fatto sbalzare la moto a distanza.

L'imprevedibilità e la gravità della manovra posta in essere dal conducente del veicolo attoreo comporta il superamento della presunzione di responsabilità, di cui all'art. 2054 II comma c.c., a carico di parte convenuta che nulla poteva fare per evitare l'evento.

Alla luce di quanto sopra la domanda va respinta.

Le spese di lite, comprese le spese di CTU, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo applicando i valori minimi di cui al DM 55/14.

PQM


Il Giudice di pace definitivamente pronunciando, avendo disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:

- rigetta la domanda attorea;
- condanna C. A. a pagare in favore della C. A. L. S.p.A. le spese di lite che liquida in complessivi € 1.600,00 oltre Iva e Cpa. come per legge.
- condanna C. I. A. a pagare in favore C. D. L. le spese di lite che liquida in complessivi € 1.600,00 oltre Iva e Cpa. come per legge.
- Pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di CTU.

Roma, 20.12.2021

IL GIUDICE DI PACE

Dott.ssa Fabiola Viviani



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
31 GEN 2022
Dott.ssa Manilisa Cianflone